



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 625 DEL 09/09/2016

CORTE DI CASSAZIONE RG17461/2013 PIVA IVO/ COMUNE DI CATTOLICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO CON DGC N. 118/2014 E DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 606 E N. 740/2014. CIG. ZE91B0B85A

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Mara Minardi

## IL DIRIGENTE

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

PREMESSO che:

- con ricorso notificato in data 23.11.2005 il sig. Piva Ivo, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro il Comune di Cattolica, rassegnando nel merito le seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del Lavoro, in principalità, accertata l'illegittimità della regola da parte del Comune di Cattolica dell'incarico di broker assicurativo di cui alla convenzione inter partes rep. n.17580 del 11.09.1995, riconfermato con delibera n.148 del 23.12.2003 della giunta comunale di Cattolica, con decorrenza dal 01.01.2005 e per la durata di anni 5, dichiarare per l'effetto risolto il contratto di broker assicurativo tra il ricorrente ed il medesimo Comune per fatto e colpa del secondo, e conseguentemente e comunque condannare il Comune stesso, in persona del sindaco pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente e, a tale titolo, al pagamento della somma di Euro 150.000 o di quella maggiore o minore, che risulterà di giustizia, anche in via di liquidazione equitativa, con la rivalutazione monetaria agli interessi legali ai sensi dell'art. 429 c.p.c., anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio; in estremo e denegato subordine, ritenuto comunque che il comportamento posto in essere dall'Amministrazione convenuta, ha violato il legittimo ed incolpevole affidamento del ricorrente negli atti compiuti dal Comune convenuto, in relazione al conferimento al medesimo Piva dell'incarico di broker, condannare per l'effetto del convenuto Comune di Cattolica al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente e, a tale titolo al pagamento della somma di Euro 23.355, pari all'importo delle provvigioni percepite nell'anno 2004, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via di liquidazione equitativa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c.”;*

- il suddetto ricorso veniva depositato in data 02.11.2005 ed iscritto al R.G. n. 686/2005;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 22.02.2005 il Comune di Cattolica stabiliva di resistere nel giudizio suddetto, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Ufficio di Avvocatura Civica in convenzione con il Comune di Gabicce Mare, del patrocinio dell'Amministrazione;

- il Comune di Cattolica si costituiva ritualmente in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: *“l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia: a) in via preliminare e nel rito, dichiarare l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro atteso che la controversia non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 409 c.p.c., per l'effetto rimettendo la stessa al giudice ordinario competente ai sensi dell'art. 427 c.p.c.; b) nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto infondata e comunque non provata, previa, per quanto occorrer possa, la declaratoria di nullità parziale del contratto (art. 7) per contrarietà a norma imperativa di legge e/o la declaratoria di inefficacia, di nullità o l'annullamento di tutto il contratto per effetto della sopravvenuta Delibera G.M. n. 152 del 14.12.2004.”;*

- all'esito del procedimento giudiziario, il Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 134/2010 depositata in data 16.04.2010, così decideva: *“pronunziando in via definitiva sulle domande proposte da Piva Ivo con ricorso depositato in data 3/4/2006, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con il Comune di Cattolica: Rigetta tutte le domande proposte dal ricorrente. Condanna OMISSIS alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta COMUNE DI CATTOLICA che si liquidano nella somma complessiva di euro 8.814,00 (di cui euro 7.100,00 per onorari e euro 1.714,00 per diritti) oltre rimborso forfettario delle spese generali di cui all'art. 14 della tariffa forense, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.”*;

- con atto notificato al Comune di Cattolica presso il domicilio eletto in data 09.03.2011 il sig. Piva Ivo appellava innanzi alla Corte di Appello di Bologna la sentenza predetta;

- con Delibera G.C. n. 75 del 27.04.2012 il Comune stabiliva di resistere in giudizio, conferendo il relativo incarico all'Avv. Andrea Berti, coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Civica in convenzione con il Comune di Gabicce Mare;

- il Comune si costituiva nel giudizio d'appello per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna Voglia, previa ogni declaratoria del caso, compresa, se del caso, la reiezione delle istanze istruttorie riproposte in appello: a) rigettare l'appello in quanto infondato e comunque non provato, per tutti i motivi esposti in narrativa; c) in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio in favore del Comune di Cattolica.”*;

- con la sentenza n. 296/2013, depositata il 17.04.2013, la Corte di Appello di Bologna così decideva: *“La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, - in riforma della sentenza n. 134/10 del Tribunale di Rimini, condanna il Comune di Cattolica a pagare al ricorrente attuale appellante la somma di € 93.431,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo; - rigetta nel resto l'appello; - liquida le spese del primo grado in € 7.000,00, oltre accessori di legge e del secondo grado in €3.500,00, oltre accessori di legge, che pone a carico del Comune di Cattolica nella misura di due/terzi; compensa nel resto.”*;

- con delibera G.C. n. 94 del 19/06/2013 veniva autorizzato il Sindaco a presentare ricorso in Cassazione avverso la suddetta sentenza n. 296/2013 dando mandato di patrocinio legale all'Avv. Andrea Berti, Avv. Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Civica in convenzione con il Comune di Gabicce Mare ;

- a seguito della cessazione della Convenzione del Servizio di Avvocatura civica con il Comune di Gabicce Mare ed alla stipula della nuova convenzione di Avvocatura civica con la Provincia di Rimini, con deliberazione G.C. n.112/2014 veniva conferito l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Nicoletta Flamigni;

- con deliberazione G.C. n.118/2014, poiché l'Avv. Flamigni non aveva, all'epoca, l'abilitazione al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori, il relativo incarico veniva conferito all'Avv. Antonio Aluigi del Foro di Rimini il quale si era dichiarato disponibile ad assumere la difesa del Comune accettando l'applicazione, nel calcolo del compenso professionale, dei seguenti parametri:

- Valori medi di cui alla tabella allegata al DM n. 55/2014 riferito allo scaglione di riferimento compreso tra € 52.000,00 a € 260.000,00 diminuiti del 50%, il compenso così determinato è comprensivo di spese di domiciliazione e/o sostituti e/o corrispondenti in loco;
- In caso di soccombenza del Comune, il compenso come sopra determinato, verrà decurtato del 20%;
- Rinuncia alla pretesa del rimborso spese forfettarie di cui all'art. 2 del DM 55/2014;
- Anticipo su compenso € 1.000,00 oltre ad Iva e Cpa;

- In caso di sentenza favorevole, con liquidazione delle spese a carico della controparte in misura superiore rispetto al compenso che risulterà dall'applicazione dei parametri per il calcolo del medesimo, di cui alla presente delibera, l'eventuale differenza sarà di competenza del legale incaricato.

RICORDATO che con determinazione dirigenziale n. 606 dell'08.08.2014 veniva impegnata la somma di €1.000,00 per l'affidamento di detto incarico successivamente integrato, con determinazione n.740 del 26.09.2014, ad €1.268,80 poiché inizialmente non erano stati previsti CPA 4% ed IVA 22% ;

RILEVATO che la spesa impegnata con le sopracitate determinazioni, già liquidata a titolo di acconto, non corrisponde alla effettiva spesa che occorrerà sostenere a conclusione del contenzioso poiché non soddisfa le condizioni economiche previste nella deliberazione di incarico;

RICHIESTO a tal fine all'Avv. Aluigi di quantificare l'importo dovuto sulla base delle condizioni previste nella D.G.C. n.118/2014 e verificato che il compenso dovuto in caso di esito favorevole per l'Ente sarà così determinato:

- fase introduttiva non dovuta perché svolta dal precedente difensore
- fase di studio €3.240,00
- fase decisionale €1.690,00
- Totale €4.930,00 di cui il 50% è pari ad € 2.465,00, detratto l'acconto di €1.000,00, residua una spettanza di € 1.465,00 +CPA 4% + IVA 22% per complessivi €1.858,79;

DATO ATTO che in caso di soccombenza l'importo dovuto sarà decurtato del 20%

RICHIAMATO il principio contabile 4.2 allegato al D.lgs118/2011 punto 5.2 lett.g) il quale stabilisce che *“Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base del quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni”*;

RITENUTO, pertanto, necessario integrare l'impegno assunto con le citate determinazioni n. 606/2014 e 740/2014 di ulteriori €1.858,79 ( somma spettante al legale in caso di sentenza favorevole all'Ente);

DATO atto che è stato acquisito dall' ANAC per presente affidamento il seguente codice CIG: ZE91B0B85A

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### D E T E R M I N A

- 1) di integrare l'impegno di spesa assunto a favore dell'Avv. Antonio Aluigi con determinazioni n. 606/2014 e n.740/2014, per il patrocinio della causa in oggetto, di €.1.858,79 corrispondente alla somma che sarà dovuta a saldo al legale in caso di sentenza favorevole all'Ente, fermo restando che, in caso di soccombenza, verrà applicata, in sede di liquidazione, la riduzione del 20%;
- 2) di imputare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, la spesa complessiva di € 1.858,79 sul capitolo 270002 del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario codi siope 1331 – Piano dei Conti U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale;

di individuare nel sig. Marco Nanni – Ufficio contenzioso e affari legali, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 09/09/2016

Firmato  
*MINARDI MARA / ArubaPEC S.p.A.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)